

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/455 DELLA COMMISSIONE
del 2 marzo 2023

che rettifica il regolamento (CE) n. 1480/2004 che stabilisce norme specifiche riguardanti le merci provenienti dalle zone sulle quali il governo di Cipro non esercita un controllo effettivo che vengono introdotte nelle zone su cui il governo di Cipro esercita un controllo effettivo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ad un regime ai sensi dell'articolo 2 del protocollo n. 10 dell'atto di adesione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 12,

previa consultazione del comitato istituito dal regolamento sulla linea di separazione,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1166 della Commissione ⁽²⁾ sono stati modificati l'articolo 3, paragrafo 2, e l'allegato III del regolamento (CE) n. 1480/2004 ⁽³⁾. La modifica ha involontariamente eliminato da tali disposizioni i riferimenti ai tuberi uso-seme di patate, modificandone in tal modo l'ambito di applicazione.
- (2) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1480/2004.
- (3) Al fine di correggere quanto prima l'errore e garantire la certezza del diritto relativamente ai tuberi uso-seme di patate, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1480/2004 è così rettificato:

1) all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso si tratti di patate, gli esperti verificano che le patate oggetto della spedizione siano state coltivate direttamente da tuberi-seme certificati in uno degli Stati membri o da tuberi-seme certificati in qualsiasi altro Stato in provenienza dal quale non è vietata l'introduzione nell'Unione di patate destinate alla piantagione a norma dell'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 o da tuberi uso-seme che sono stati prodotti, sotto la supervisione degli esperti suddetti, come prima generazione dei tuberi-seme di patate certificati di cui al presente paragrafo.»;

2) nell'allegato III, punto 10, il quinto trattino è sostituito dal seguente:

«— nel caso si tratti di patate, le patate oggetto della spedizione sono state coltivate direttamente da tuberi-seme certificati in uno degli Stati membri o da tuberi-seme certificati in qualsiasi altro Stato in provenienza dal quale non è vietata l'introduzione nell'Unione di patate destinate alla piantagione a norma dell'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 o da tuberi uso-seme che sono stati prodotti, sotto la supervisione degli esperti suddetti, come prima generazione dei tuberi-seme di patate certificati di cui sopra.».

⁽¹⁾ GU L 161 del 30.4.2004, pag. 128.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1166 della Commissione, del 6 luglio 2022, recante modifica del regolamento (CE) n. 1480/2004 che stabilisce norme specifiche riguardanti le merci provenienti dalle zone sulle quali il governo di Cipro non esercita un controllo effettivo che vengono introdotte nelle zone su cui il governo di Cipro esercita un controllo effettivo (GU L 181 del 7.7.2022, pag. 11).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1480/2004 della Commissione, del 10 agosto 2004, che stabilisce norme specifiche riguardanti le merci provenienti dalle zone sulle quali il governo di Cipro non esercita un controllo effettivo che vengono introdotte nelle zone su cui il governo di Cipro esercita un controllo effettivo (GU L 272 del 20.8.2004, pag. 3).

